ANIMALE SOCIALE
E HOMO HOMINI LUPUS

a cura di

Maria Caterina Federici
Manuel Anselmi
Sonja Cappello

CRISU
Centro di Ricerca In Sicurezza Umana

Il volume è stato realizzato con:

il patrocinio della Provincia di Perugia

il contributo del Comune di Narni

Università degli Studi di Perugia

UniCredit Banca di Roma

© O.G.E. 2011
I edizione luglio 2011
e-mail: info@edizioni-oge.com
sito internet: www.edizioni-oge.com

Capitolo 16

UOMO ED AMBIENTE: CENNI AI PERCORSI ED ALLE INCERTEZZE EMERSE NELLA DIFFICILE CONCETTUALIZZAZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI

Daniele Porena

La natura delle relazioni tra individuo, collettività di individui e circostante ambiente naturale è stata storicamente indagata lungo i più ampi ed articolati quadri prospettici. La storia del pensiero filosofico, i dogmi delle diverse confessioni religiose, gli approdi raggiunti dal progresso scientifico hanno tutti variamente e riccamente contribuito ad offrire "chiavi di lettura" della dimensione ambientale molto spesso anche in netta contraddizione l'una con l'altra. D'altronde, la questione intorno a come il genere umano percepisca i propri vincoli relazionali con l'ambiente finisce inevitabilmente per coincidere con le diverse e più intime convinzioni che ciascun individuo nel tempo matura rispetto ai *propri* rapporti con l'ambiente ed ai *propri* rapporti nell'ambiente. Molto spesso si finisce cioè per avere l'impressione che l'idea di una presunta superiorità della specie umana rispetto alle altre specie viventi o al contrario quella di un'equiordinazione ontologica dei diversi elementi che costituiscono l'*unicum* ambientale si risolvano, per così dire, in questioni "di fede": difficile, in altre parole, affermare su un piano logico la verità dell'una a discapito dell'altra.

Le difficoltà denunciate, ed in ultima analisi legate alla varietà di concezioni culturali che caratterizzano l'ambiente più di altre categorie, mostrano un riflesso diretto, e molto nitido, anche sul piano della dommatica giuridica. Sia sul piano interno che su quello dell'ordine giuridico internazionale, è la stessa nozione di ambiente che vive e che, potremmo dire, ha tradizionalmente vissuto contesti di particolare incertezza.

Per quanto concerne l'ordinamento interno, un cenno delle ambiguità dalle quali la questione ambientale sembra essere avvol-

ta è ben evidenziato da una lacuna normativa piuttosto vistosa: sino al compimento dei suoi primi cinquant'anni di vita, la Costituzione italiana non difatti ha mai proferito la parola "ambiente". Per maggior precisione, sino al 2001, quando, in occasione della revisione del Titolo V, il Legislatore costituente è "inciampato sull'ambiente" attribuendo la tutela dello stesso al legislatore statuale ed affidando al concorso legislativo di Stato e Regioni la "valorizzazione dei beni ambientali", la parola "ambiente" non veniva mai neppure menzionata dalla Carta. Diversamente da quanto previsto in altre Costituzioni, alla tutela dei valori ambientali non è stato dunque dedicato alcun testuale riferimento tra i principi ed i valori fondamentali della Costituzione né traccia ne è stata lasciata in altre parti della normativa fondamentale.

La circostanza segnalata è con ogni probabilità ascrivibile ad una diversa sensibilità e percezione dei problemi diffusa all'epoca della Costituente. La "questione ambientale", benché sembri affondare le proprie radici già in epoche meno recenti, ha tuttavia conquistato il proprio posto tra le preoccupazioni principali della stessa opinione pubblica solo in tempi più recenti. È solo negli ultimi decenni che i fenomeni di degrado comunemente ricondotti al rischio di una complessiva crisi ambientale sembrano percepiti con il carattere dell'urgenza. Nel 1948, espressioni quali *global warming*, buco dell'ozono ecc., erano al contrario del tutto estranee allo stesso lessico quotidiano se non, addirittura, inusuali anche in quello scientifico. Con le lenti dell'epoca è più facile comprendere quale prospettiva avesse più di altre richiamato le attenzioni del Costituente: l'urgenza del dopoguerra, all'indomani del crollo dei regimi totalitari, era quella di dotare la persona umana di un corredo di diritti e protezioni più saldo ed ampio possibile ed affidare la comunità degli individui a quelle garanzie indispensabili per proteggerne il riconquistato carattere democratico.[1] Questa era essenzialmente l'agenda dei principi fondamentali della Costi-

[1] Il più limitato dibattito venuto a svilupparsi in seno all'Assemblea costituente intorno ai valori ambientali mostra all'evidenza come le preoccupazioni dell'epoca non fossero aggiornate rispetto alla sensibilità venuta a diffondersi in tempi più recenti. Dai riferimenti, invero non numerosi, rinvenibili dagli atti dell'Assemblea costituente emerge con chiarezza la circostanza in base alla quale non vi

tuzione. L'ambiente non era dunque al centro delle preoccupazioni del Costituente come, per molti aspetti, tra le priorità avvertite dall'uomo dell'epoca.

Il contesto storico non sembra in ogni caso giustificare un vuoto costituzionale le cui dimensioni, col passare dei tempi, hanno assunto proporzioni sempre più ragguardevoli. Come detto, la circostanza denunciata colloca il testo della nostra Costituzione in una posizione più unica che rara nel raffronto con le diverse esperienze costituzionali non solo occidentali. Dalla Costituzione francese a quella brasiliana, dalla *Grundgesetz* della Repubblica federale tedesca sino ai principi con chiarezza enunciati dalla Costituzione spagnola,[2] il caso italiano, rispetto al quale nessuna norma costituzionale si occupa di ambiente, assume sempre più visibilmente i carat-

era all'epoca un'esatta percezione di una dimensione unitaria dell'ambiente e della sua tutela giuridica. Piuttosto i riferimenti ripetuti nel corso dei lavori preparatori insistono sui concetti di "bellezza naturale", "monumenti naturali", o al più, di "paesaggio". Come già allora evidenziato (cfr. *Atti dell'Assemblea costituente, Prima sottocommissione*, seduta dell'11 dicembre 1946, Vol. VI, p. 776), la preoccupazione dei Costituenti sembrava per lo più dirigersi non tanto all'idea di una tutela dell'"ambiente fisico" in sé e per sé considerato, quanto piuttosto alla necessità di sottoporre a tutela singoli beni ambientali, dotati di particolare valore estetico, e come tali elevati al rango ed alla categoria giuridica di "bellezze naturali". Cfr. *Atti dell'Assemblea costituente*, Vol. II, pp. 1324 e ss.; Vol. III, pp. 2154 e ss.; Vol. V, pp. 4582 e ss.; Vol. VI, pp. 567 e ss., 629 e ss., 775 e ss.

[2] Con solo riferimento agli esempi prescelti si consideri che l'art. 45 della Costituzione spagnola prevede che "tutti hanno il diritto di godere di un ambiente adeguato per lo sviluppo della persona, così come il dovere di conservarlo". La *Grundgesetz*, riformata sul punto nel 1994 prima e nel 2002 poi, sancisce invece un obbligo di tutelare l'ambiente posto a carico dello Stato quale soggetto responsabile per le generazioni future. Più precisamente, la Costituzione tedesca colloca la tutela ambientale tra le *finalità* assegnate allo Stato. L'ambiente, dunque, non figura tra i diritti fondamentali, articolati secondo una dimensione soggettiva e giustiziabile, ma al contrario è ricostruito nella dimensione di diritto oggettivo in grado, a seconda dei casi, di limitare o precisare gli stessi diritti fondamentali. Il riferimento alle future generazioni e la definizione della finalità statale quale protezione delle condizioni naturali della vita (*naturliche Lebensgrundlagen)* finiscono tuttavia per radicare, in modo nemmeno troppo implicito, la norma costituzionale lungo una prospettiva di tipo antropocentrico. Il rilievo costituzionale che in Francia si è voluto accordare all'ambiente con la recente riforma si caratterizza per connotati dotati di particolare solennità. Da un lato, difatti, la tutela ambientale fa la propria comparsa nel preambolo della Costituzione, in una

teri di una imperdonabile lacuna normativa. Per amor di verità occorre ricordare che una norma in materia di ambiente nella Costituzione è presente. Si tratta tuttavia della già citata norma di cui all'art. 117 sulla ripartizione della potestà legislativa: una norma tuttavia di portata tutt'altro che sostanziale, non una norma "in materia di ambiente" ma una regola "procedurale" che si limita a definire le competenze "sulla materia ambiente".[3] In altre parole, ancora manca un riferimento costituzionale che, come norma sostanziale e di principio, entri "dentro" la materia spiegandoci di cosa è fatta e come procedere per garantirne la migliore protezione.

Il vuoto costituzionale segnalato ha tuttavia nel tempo sollecitato le attenzioni della giurisprudenza costituzionale, preoccupata di adeguare il tessuto costituzionale all'evoluzione della sensibilità sociale nel frattempo maturata.

A questo proposito, la Corte costituzionale si è prodigata in una serie di interventi, in particolare negli ultimi quindici anni, volti in certa misura a colmare le lacune lasciate sul punto aperte dall'Assemblea costituente. L'opera interpretativa della Consulta, in piena sintonia con l'ideale di una "Costituzione vivente", ossia capace di adeguare i propri contenuti al complesso dei mutamenti vissuti dalla stessa coscienza collettiva, si è concentrata sull'analisi di un gruppo di norme indirettamente riconducibili alle esigenze legate alla protezione ambientale.

posizione equiordinata rispetto ai diritti civili e politici enunciati nella Dichiarazione del 1789; dall'altro lato, ad essere costituzionalizzato non è solo un mero riferimento ai doveri di tutela ambientale ma un intero articolato normativo, la Carta dell'ambiente del 2003, contenente una serie di principi scanditi da ben dieci diversi articoli. Infine, nella Costituzione brasiliana del 1988, l'iscrizione di un intero Capitolo dedicato all'ambiente ha alimentato un ampio dibattito in dottrina e favorito le conclusioni di chi ha definito la nuova Carta fondamentale del Brasile come una "Costituzione eminentemente ambientalista", cfr. Da Silva 2003, p. 46.

[3] La novellata disposizione recante il riparto delle attribuzioni legislative tra Stato e Regioni riserva, con il comma 2, lettera s), alla legislazione esclusiva dello Stato la "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali". Il comma 3 provvede invece a collocare nel blocco di materie attribuite alla competenza concorrente di Stato e Regioni la "tutela della salute", del "governo del territorio", della "protezione civile" e della "valorizzazione dei beni culturali ed ambientali".

In particolare, alla tutela dei diritti fondamentali della persona di cui all'art. 2 Cost. è stata ricondotta la necessità di assicurare la protezione di quelle condizioni ambientali volte a garantire la salubrità dell'ambiente circostante alla persona stessa. Ancora, si è affermata l'inerenza degli interessi ambientali con i valori protetti dall'art. 9 Cost., e ciò in relazione ad una interpretazione estensiva della nozione di paesaggio, cui si riferisce la norma citata. In ultimo, il riconoscimento ad opera dell'art. 32 Cost. della salute come diritto fondamentale della persona e come interesse della collettività ha rappresentato un riferimento aggiuntivo, utilizzato al fine di rafforzare ulteriormente il percorso argomentativo della Corte costituzionale.[4]

Conclusivamente, sulla base del "combinato disposto" di cui agli artt. 2, 9 e 32 della Carta, la Consulta è definitivamente approdata all'affermazione secondo cui l'ambiente, ancorché privo di riferimenti testuali "sostanziali" in Costituzione, rappresenta tuttavia un *valore costituzionale fondamentale* di cui il legislatore ordinario dovrà dunque tener conto nella propria attività di produzione normativa.[5]

Lo sforzo ermeneutico, invero non agevolissimo, compiuto in questi ultimi anni dalla Corte costituzionale riveste indubbiamente

[4] La fusione tra il principio personalista enunciato dall'art. 2, alla luce del quale al vertice dei valori codificati dall'ordinamento si pone la persona umana nella dimensione sia individuale che collettiva, e l'art. 32, con cui è sancito il diritto alla salute, ha rappresentato il percorso logico attraverso il quale la Corte ha elevato la salubrità ambientale ad elemento determinativo della qualità della vita umana. Ulteriore rafforzamento all'interpretazione della Consulta derivava dall'impiego dell'espressione *paesaggio*, tutelato dall'art. 9 ed utilizzato, secondo il Giudice delle leggi, in senso atecnico, in modo cioè capace di comprendere non solo quanto attiene alla forma esteriore ed alla confluenza nel territorio di elementi antropici e naturali, ma interpretabile estensivamente con il significato di *ambiente*. Lungo quest'ottica si pone la ricostruzione offerta dalla Corte con la sentenza n. 210 del 1987 secondo la quale "va riconosciuto lo sforzo in atto di dare un riconoscimento specifico alla salvaguardia dell'ambiente come diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività [...] si tende, cioè, ad una concezione unitaria del bene ambientale comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali".

[5] Tra le affermazioni più chiare di quanto riportato si ricordi quella contenuta nella sentenza n. 641 del 1987, con la quale la Corte costituzionale arrivò a concludere che la protezione ambientale è "imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto".

il merito di aver segnato il superamento di quel "silenzio assordante" che caratterizzava la nostra architettura costituzionale rispetto alla delicata questione ambientale. Un contributo di chiarezza, rispetto alla necessità che il legislatore operi prudentemente, contemperando la tutela ambientale con le altre e differenti necessità, valori o principi, è senza dubbio assai apprezzabile negli arresti giurisprudenziali di cui al presente ragionamento.

Tuttavia è bene segnalare come il faticoso cammino sin qui percorso dalla Corte costituzionale non abbia del tutto sgomberato il campo da equivoci ed incertezze. Permangono tuttora criticità irrisolte che non consentono di dichiarare "risolta" (nella misura in cui ciò possa in astratto accadere) la questione della tutela costituzionale dell'ambiente. In particolare, il ricorso alla concettuologia dei "valori costituzionali" sembra, in sé, contenere talune insidie delle quali occorre tenere conto con adeguata attenzione.[6]

Tenendo il presente scritto ben distante dalle questioni dottrinarie vivacemente dibattute in ordine all'idea di una "interpretazione per valori", cui si contrapporrebbe una metodica ermeneutica più tradizionale e di impronta giuspositivistica,[7] occorre tuttavia far presente come l'ingresso *diretto* della dimensione valoriale

[6] Come è stato efficacemente osservato (Opocher 1993, pp. 111 e ss.), le maggiori difficoltà che si incontrano nel definire l'idea di valore derivano dal fatto che tale concetto, afferendo alla sfera della sensibilità soggettiva, risulta più facile "da sentire che da definire", e suggerisce l'idea che il valore, o meglio *il fondamento di validità del valore*, poggi sulla sua *interiorizzazione* e, dunque, su una volizione ed adesione autonoma determinate da un impulso emozionale dell'individuo.

[7] Autorevoli ricostruzioni, postulando il superamento "storico" del formalismo giuspositivista in conseguenza dell'avvento delle moderne costituzioni pluralistiche, arrivano essenzialmente ad affermare la necessaria coincidenza tra norma (costituzionale) e valore, conferendo a quest'ultimo la qualità di riferimento sul quale misurare l'operazione interpretativa. In opposizione all'idea che la fase ermeneutica possa ridursi ad un'operazione tecnica di mera sussunzione della fattispecie concreta nella fattispecie astratta, in linea cioè con la ricostruzione formalistica del giudice quale *bouche de la loi* si è fatta strada la tesi secondo cui l'interpretazione della norma, aprendo assai di sovente la porta a molteplici e differenti soluzioni, finisca per "imporre" all'interprete un ulteriore giudizio di valore. Un giudizio non *arbitrario*, cioè commisurato esclusivamente alla sensibilità soggettiva dell'interprete, ma *ragionevole*, inteso il canone della ragionevolezza come "razionalità rispetto ai valori". Riguardo alle tesi sommariamente ricordate, con rife-

nel contesto della disciplina positiva determini, inevitabilmente, l'allargamento dei confini interpretativi sino a rendere gli stessi, per molti aspetti, addirittura evanescenti. Ciò che in altre parole si vuol sostenere è che il concetto di valore, per sua natura, finisce molto spesso per essere diversamente percepito a seconda delle differenti inclinazioni filosofiche, religiose, scientifiche, politiche ed in genere culturali di ciascuno. Normalmente ciò che avviene presso società culturalmente omogenee è la condivisione "nominale" di una determinata gerarchia di valori fondamentali. Ma l'adesione che ciascun consociato garantisce al medesimo valore sovente è animata da differenti convinzioni, e molto spesso si traduce in una propria e più personale "interpretazione" di ciascuno dei valori dominanti.

La tematica ambientale sembra poter essere impiegata addirittura come "esempio di scuola" a conferma del ragionamento poc'anzi prospettato.

Le diverse declinazioni del concetto di ambiente, via via emerse nella storia del pensiero religioso e filosofico, come anche dagli approdi della scienza, mostrano conclusioni molto spesso apertamente divergenti l'una dall'altra. Risparmiando una più articolata rassegna delle principali posizioni proposte, basti un cenno a quelle polarità opposte che più tradizionalmente si "contendono il campo" della materia ambientale.

Un approccio decisamente più radicato, quantomeno nelle tradizioni culturali occidentali, sembra essere quello di impronta antropocentrica. L'ideale di ambiente che, con varie e differenti sfumature, sembra caratterizzare il versante teorico richiamato è quello contraddistinto da una ricostruzione dei rapporti tra uomo e ambiente di tipo "gerarchico". L'uomo è cioè collocato al centro di un ambiente naturale caratterizzato, essenzialmente, solo come tutto ciò che circonda l'uomo stesso, e finendo quasi per configurarne una sorta di "corredo". La prospettiva assiologica elaborata nelle ricostruzioni antropocentriche non sembra scevra dai condi-

rimento al dibattito nazionale, importanti riferimenti possono trarsi da Azzariti 2001, pp. 235 e ss.; Baldassarre 1993, pp. 57 e ss.; Baldassarre 2007a; Baldassarre 2007b; Ferrajoli 2001; Modugno 1995; Zagrebelsky 1992. Tra i riferimenti stranieri possono invece ricordarsi Alexy 2003a; Alexy 2003b; Dworkin 1982.

zionamenti ricevuti, nella cultura occidentale, dalle dominanti concezioni religiose. In particolare, la dommatica creazionistica secondo cui l'uomo è creato ad immagine e somiglianza di Dio, e dotato delle attribuzioni legate al concetto del *dominium terrae*,[8] sembra di certo aver avuto un ruolo significativo nel radicare l'approccio antropocentrico anche nel quadro delle conseguenti prospettazioni giuridiche.[9]

Sul versante opposto, sembra possano essere collocate le concezioni ambientali di tipo "ecocentrico", preoccupate al contrario di offrire una descrizione di tipo, per così dire, olistico della relazione tra uomo ed ambiente. In questo quadro l'uomo si mostrerebbe come la mera *pars* di un tutto: un tutto, la dimensione ambientale, il cui valore intrinseco sarebbe in sé superiore alla mera somma degli elementi che lo compongono. Lo scardinamento sul piano ontologico della ricostruzione di tipo "gerarchico", ed il conseguente disconoscimento dei vincoli teorici di superiorità e soggezione tra uomo ed ambiente naturale, in un modo per certi aspetti più coerente con taluni approdi raggiunti dal progresso scientifico, segnano dunque una prospettiva diversa, e decisamente più "impegnativa", nel modo di concepire l'ambiente.

Tralasciando come detto le variegate sfumature di pensiero che

[8] Vd. Gen. 1,28. Come ricordato da S.E. Mons. G. Crepaldi, "ci vorrà il messaggio ebraico-cristiano perché l'uomo emerga sulle altre cose come realtà eminente. L'uomo è creato 'ad immagine e somiglianza di Dio' (Gn 1,26) e, in Gesù di Nazareth, Dio stesso si è fatto uomo: *et Verbum caro factum est*. Da quel momento il fondamento dell'ordine della natura oltrepassava l'ambito cosmico per fondarsi su un principio assoluto e trascendente e, per lo stesso motivo, l'uomo veniva innalzato sopra il creato" (Crepaldi 2007, p. 19).

[9] Cfr. Autiero 1995, pp. 11 e ss., dove è condotto un ampio approfondimento relativamente alle differenti interpretazioni emerse nella cultura cristiana circa il rapporto tra uomo e natura. Cfr. Dell'Anno 2004, pp. 134 e ss., secondo il quale "in quanto il mondo naturale è creazione di Dio, l'uomo non ne è il padrone assoluto, ma un amministratore che deve gestire con responsabilità ed oculatezza le risorse che gli sono state affidate, conservandole per le attuali e le future generazioni". Cfr. Ost 2003, p. 32, "on ne peut nier, cepedant, que les trois grandes religions du Livre (judaisme, christianisme et islam) ont contribué à une désacralisation décisive de la nature. Dès lors que celle-ci est conçue comme création, sa valeur est nécessariement relative, subordonnée à la toute-puissance de son créateur". Cfr. White 1967, pp. 1203 e ss.

"riempiono" gli spazi interstiziali lasciati aperti dalle polarità teoriche ricordate,[10] è bene a questo punto ritornare sul terreno specifico dell'elaborazione giuridica.

A quest'ultimo proposito non vi è chi non veda come le sensibilità variamente emerse rispetto al modo di concepire lo stesso valore ambientale finiscano per generare un considerevole attrito sul piano della stessa ermeneutica giuridica. In uno dei più "classici" bilanciamenti che la Corte costituzionale è quotidianamente chiamata ad operare tra diversi e tendenzialmente confliggenti valori costituzionali, ossia quello tra ambiente e sviluppo economico,[11] è evidente come il "piatto della bilancia" finisca per pendere più nell'una o nell'altra direzione anche a seconda delle sensibilità specifiche con le quali è possibile, di volta in volta, che venga approcciata la dimensione ambientale. La centralità della persona e dei suoi bisogni, ove fatta assurgere a metro di misurazione in una concezione di tipo antropocentrico, dell'ambiente tenderà ad assottigliare lo spessore di valori eminentemente naturalistici e non strettamente legati alla salvaguardia delle condizioni di salubrità, e in generale di vita, dell'individuo. Viceversa la considerazione dell'ambiente come condizione generale e concettualmente prioritaria rispetto ai singoli elementi che lo compongono contribuirà a rendere più "pesante" quel lato della bilancia dove l'ambiente stesso viene a collocarsi.

Sul versante interno a livello costituzionale ma anche, a cascata, lungo le diverse pieghe dell'ordinamento non sembra, in ultima

[10] In tempi a noi più vicini è andata affermandosi una ricostruzione tesa ad emancipare il proprio orizzonte teorico dalla rigida schematizzazione ecocentrismo-antropocentrismo, pur manifestando un'indubitabile matrice di natura ecocentrica. Il riferimento è alle ormai note concezioni cosiddette biocentriche. Il principio al quale approdano tali orientamenti poggia sul riconoscimento di un valore intrinseco della vita, nelle differenti forme attraverso le quali essa si manifesta.

[11] Un esempio di tale, emblematica ipotesi di "collisione" tra valori, ossia quella tra ambiente ed iniziativa economica, può essere rintracciato nella sentenza n. 196 del 1998, con la quale la Consulta evidenziò come, nel caso sottoposto a giudizio, il ragionevole contemperamento di interessi contrapposti permettesse di escludere la "lesione della libertà d'iniziativa economica, perché questa consente l'apposizione di limiti al suo esercizio a condizione che essi corrispondano all'utilità sociale, nel cui ambito sicuramente rientrano gli interessi alla tutela della salute e dell'ambiente".

analisi, che taluni equivoci siano stati del tutto risolti e ciò nonostante la meritoria opera che i giudici della Consulta hanno profuso nell'aggiornare il tessuto materiale della Costituzione vivente.

Sul piano delle elaborazioni internazionalistiche le zone d'ombra sembrano assottigliarsi non fino, tuttavia, a scomparire.

La generosa opera di codificazione di regole e principi in materia ambientale realizzata negli ultimi quarant'anni dalla Comunità internazionale ha di certo contribuito alla strutturazione di una serie di parametri e linee guida in molti casi assunti a livello di vere e proprie consuetudini internazionali.[12]

Qualche equivoco di fondo sulla stessa concezione ambientale, come intorno alla natura degli interessi sottesi al valore ambientale, sembra tuttavia persistere anche sul versante internazionale.

A quest'ultimo proposto, basti un breve cenno ad uno dei principi di tutela ambientale più largamente accreditati presso la Comunità internazionale, il cosiddetto principio "chi inquina paga".[13]

L'enunciazione della suddetta regola sembra, a parere di chi scrive, null'altro che la trasposizione a livello internazionale e giuspubblicistico della nota regola civilistica in base alla quale, potrebbe dirsi, "chi rompe paga". Chi cagiona un danno ingiusto è cioè tenuto a risarcire le conseguenze della propria condotta. Questo il tenore della norma sull'illecito acquiliano contenuta nel nostro codice civile, come anche nella maggior parte delle codificazioni civilistiche occidentali.

Si potrebbe osservare come, da un punto di vista generale, la regola richiamata non ponga un *divieto* rispetto alla causazione del danno civilistico. Volendo ancora forzare i termini del ragionamento, è come se, civilisticamente, non vi sia un vero e proprio divieto a danneggiare il proprio prossimo ma, al contrario, ciascuno

[12] Sulle evoluzioni vissute nel diritto internazionale dell'ambiente, cfr., tra gli altri, Badiali 1979; Boyle, Freestone 1999; Caldwell 1996; Francioni 1994, pp. 443 e ss.; Postiglione 2001; Revez, Sands, Stewart 2000; Sands 1995; Treves 2000, p. 175.

[13] La prima proclamazione di questo principio si ha con la Dichiarazione di Rio de Janeiro, dove è affermato che "le autorità nazionali dovranno adoperarsi a promuovere l'internalizzazione dei costi per la tutela ambientale e l'uso di strumenti economici, considerando che è di principio l'inquinatore a dover sostenere il costo dell'inquinamento, tenendo nel debito conto l'interesse pubblico e senza distorcere il commercio internazionale e gli investimenti".

fosse dotato della possibilità di "comperare il diritto di danneggiare" chi gli sta intorno a condizione, appunto, che sia poi disponibile a risarcire i danni prodotti. Le criticità che la regola espone su un piano etico (evidenziate peraltro da alcune recenti evoluzioni del diritto nordamericano, dove la creazione della figura giuridica dei cosiddetti *punitive damages* ha introdotto la necessità di valutare ed infliggere, a seconda dei casi, sanzioni di carattere meramente punitivo, scollegate dall'entità dei danni prodotti, anche a carico del responsabile di un illecito civilistico) sono forse in parte riconducibili alla sensibilità, si passi l'espressione, *bourgeois* sottesa quelle codificazioni civilistiche ottocentesche che hanno, come noto, ispirato quelle contemporanee.

Tuttavia, ciò che preme sottolineare è come la valenza della regola ricordata sia comunque sostanzialmente adatta a descrivere il panorama della tutela di interessi di tipo privatistico. In altri termini, se l'interesse offeso è di tipo privatistico, non coinvolge cioè interessi più ampi dell'intera collettività, sembra comunque accettabile che la reazione dell'ordinamento, rispetto alle ipotesi di lesione dell'interesse stesso, sia limitata al carico dei corrispondenti oneri risarcitori.

Ciò che al contrario sembra incoerente sul piano tecnico, e addirittura osceno su quello etico, è che questo tipo di regola sia finita per governare gli interessi alla base della questione ambientale e, per di più, su un piano internazionale. Di fatto, l'applicazione del principio "chi inquina paga" illustra la tendenza a considerare gli interessi ambientali sul rango di interessi privatistici e come tali, per altro, ampiamente negoziabili. Non sfuggirà difatti a chi legge come uno dei portati normativi coerentemente riconducibili ad una tale ricostruzione è quello in base al quale è addirittura consentito agli Stati commerciare tra loro "quote di inquinamento".[14]

Nonostante il faticoso cammino percorso in questi decenni dalla scienza del diritto nella direzione di una più raffinata e convincente concettualizzazione giuridica della dimensione ambientale,

[14] Sull'effetto perverso secondo cui l'operatore sarebbe portato a concludere "ho pagato, quindi inquino", cfr. Crosetti, Ferrara, Fracchia, Olivetti Rason 2002, p. 38. Critico con l'idea di "dare un prezzo all'ambiente" ovvero di "pagare per ottenere una licenza di inquinamento" anche Teotonico 2005, p. 262.

bastino, in conclusione, i cenni che precedono a mostrare come decisamente più lunga, rispetto ai traguardi già conquistati in questo ambito da altre aree del sapere, sembra la strada che ancora si prospetta di fronte alla civiltà giuridica.

Riferimenti bibliografici

Alexy R. (2003a), *A Theory of Constitutional Rights*, Oxford University Press, Oxford.

Alexy R. (2003b), *The argument from injustice "A reply to legal positivism"*, Oxford University Press, Oxford.

Autiero A. (1995), "Esiste un'etica ambientale?", in Domenichelli V., Olivetti Rason N., Poli C., *Diritto pubblico dell'ambiente. Diritto, etica, politica*, CEDAM, Padova.

Azzariti G. (2001), "Interpretazione e teoria dei valori: tornare alla Costituzione", in Palazzo A. (a cura di), *L'interpretazione della legge alle soglie del XXI secolo*, ESI, Napoli.

Badiali G. (1979), *La tutela internazionale dell'ambiente*, ESI, Napoli.

Baldassarre A. (1993), "Costituzione e teoria dei valori", in Aa.Vv., *Giornate in onore di Angelo Falzea*, Giuffrè, Milano.

Baldassarre A. (2007a) *Interpretazione e argomentazione nel diritto costituzionale*, su www.costituzionalismo.it, 30 maggio 2007.

Baldassarre A. (2007b) *Una risposta a Guastini*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 21 novembre 2007.

Boyle E., Freestone D. (1999), *International Law and Sustainable Development: Past Achievements and Future Challenger*, Oxford University Press, Oxford.

Caldwell L.K. (1996), *International Environmental Policy: from the Twenteth to the Twenty-First Century*, Duke University Press, Durham.

Crepaldi G. (2007), "Alcuni approfondimenti del termine natura", in Crepaldi G., Togni P., *Ecologia ambientale ed ecologia umana. Politiche dell'ambiente e dottrina sociale della Chiesa*, Cantagalli, Siena.

Crosetti A., Ferrara R., Fracchia F., Olivetti Rason N. (2002), *Diritto dell'ambiente*, Laterza, Roma-Bari.

Da Silva J.A. (2003), *Direito ambiental costitucional*, Atlas, San Paulo.
Dell'Anno P. (2004), *Principi del diritto ambientale europeo e nazionale*, Giuffrè, Milano.
Dworkin R. (1982), *I diritti presi sul serio*, tr. di F. Oriana, a cura di G. Rebuffa, il Mulino, Bologna.
Ferrajoli L. (2001), *Diritti fondamentali*, Laterza, Roma-Bari.
Francioni F. (1994), "Per un governo mondiale dell'ambiente: quali norme? Quali istituzioni?", in Scamozzi S. (a cura di), *Costituzioni, razionalità, ambiente*, Bollati Boringhieri, Torino.
Modugno F. (1995), *I "nuovi diritti" nella giurisprudenza costituzionale*, Giappichelli, Torino.
Opocher E. (1993), "Valore", voce, *Enc. diritto*, Giuffrè, Milano, XLVI.
Ost F. (2003), *La nature hors la loi. L'écologie à l'épreuve du droit*, La Découverte, Parigi.
Postiglione A. (2001), *Giustizia e ambiente globale*, Giuffrè, Milano.
Revez R., Sands P., Stewart R. (2000), *Environmental Law, the Economy and Sustainable Development*, Cambridge University Press, Cambridge.
Sands P. (1995), *Principles of International Environmental Law*, Manchester University Press, Manchester.
Teotonico V. (2005), "Presupposti culturali e sondi politico-istituzionali per una tutela transnazionale dell'ambiente", in Gabriele F., Nico A.M. (a cura di), *La tutela multilivello dell'ambiente*, Cacucci, Bari.
Treves T. (2000), "Aspetti generali nel diritto internazionale dell'ambiente", in *Dir. reg.*, 2000, fasc. 2, pp. 175-185.
White L. (1967), "The Historical Roots of Our Ecological Crisis", in *Science*, Los Angeles, n. 10.
Zagrebelsky G. (1992), *Il diritto mite*, Einaudi, Torino.